

Commissione Penale Oua

Osservazioni in merito all'ordinanza propositiva questione di legittimità costituzionale dell'art.116 DPR 115/02 – Tribunale Ordinario di Roma, Sez. IV Penale, Giudice Dott. Picozzi del 22 aprile 2015

Il provvedimento merita forte censura poiché incentrato sulla mistificazione del difensore d'ufficio descritto unicamente come professionista privilegiato e non curante del ruolo affidatogli: viene denigrata e mortificata la funzione sociale e costituzionalmente garantita del difensore ex art.24 Cost., funzione che appare essere del tutto estranea alla conoscenza dell'autore dell'ordinanza che confonde ruoli e professioni. Si dimentica (o si ignora del tutto) l'enorme e basilare differenza che intercorre tra l'incarico ricevuto attraverso una nomina fiduciaria e quello attraverso la designazione a difensore d'ufficio: ogni professionista infatti, nell'ambito dell'esercizio della propria "impresa", sceglie la propria clientela assumendosi il rischio (di questi tempi elevato) anche di non vedersi retribuire il giusto compenso per l'attività svolta. L'incarico fiduciario (e questo vale per tutte le professioni anche quelle non legali richiamate nell'ordinanza) può essere interrotto in ogni momento sia dal cliente che dal professionista. Il difensore d'ufficio e il ruolo che detto professionista svolge meritano rispetto per la funzione sociale svolta che garantisce la difesa tecnica a tutti coloro che ne necessitano. Fuorviante e assolutamente in mala fede l'asserzione in base alla quale il difensore d'ufficio sceglie di iscriversi volontariamente alle specifiche liste: scegliere di servire e contribuire all'amministrazione della giustizia deve comportare la rinuncia al giusto compenso??

Il difensore d'ufficio, la cui formazione anche alla luce delle recenti modifiche non può che ritenersi onerosa ma sicuramente altamente qualificata, fornisce sempre e comunque la propria opera, non può rinunciare al mandato, ma può solo chiedere di essere esonerato in casi gravi.

La liquidazione ex art. 116 DPR 115/02 si riferisce nella maggior parte dei casi a situazioni in cui il difensore non ha avuto contatto alcuno con il cliente ed non ha possibilità di accedere a riti alternativi (non vi accede perché NON PUO' !!) La liquidazione di cui si tratta è spesso frutto di un'attività di ricerca del cliente a totale carico del difensore, la liquidazione di cui si tratta è sempre dimezzata rispetto ai parametri ordinari, è sempre considerata trattazione di causa "semplice" e soprattutto liquidata per fasi e non in base al numero delle udienze. L'iter burocratico legato a questo tipo di liquidazione comporta che il professionista attenda mesi (se non anni) per ottenere la corresponsione da parte dello Stato di quanto dovuto.

Le osservazioni poste a fondamento dell'ordinanza propositiva di questione di legittimità costituzionale avanzata dal Tribunale di Roma sezione IV penale devono essere censurate poiché ritenute lesive della dignità e del decoro della professione.

Reggio Calabria 29 maggio 2015